



DIOCESI DI VICENZA

GIULIANO BRUGNOTTO  
VESCOVO

Allegato  
Prot. Gen. 1297/2023

## STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

### Costituzione e compiti

1. Il Consiglio presbiterale (da ora “Consiglio”), costituito nella Diocesi di Vicenza a norma dei canoni 495-501 del Codice di Diritto Canonico, è l’organismo formato da presbiteri che, a modo di senato del Vescovo, esprime la collaborazione del presbiterio diocesano al governo pastorale della Diocesi, offrendo al Vescovo il contributo del suo consiglio al fine di provvedere al bene della Chiesa particolare a lui affidata (cf. can. 495 § 1).

2. Il Consiglio è formato da presbiteri che rappresentano l’intero presbiterio ed è segno e strumento di comunione dei presbiteri tra loro e con il Vescovo nella comune partecipazione al ministero sacerdotale.

3. Il Consiglio ha voto consultivo. Il Vescovo, oltre ai casi previsti dal diritto<sup>1</sup>, lo interpella nelle questioni di maggiore importanza (cf. can. 500 § 2). Non sono pertinenti al Consiglio le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Il Vescovo ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500 § 2).

4. Oltre che da quanto previsto dal diritto universale (cf. cann. 495-501), il Consiglio è retto dalle norme del presente Statuto (cf. can. 496).

### Composizione

5. Il Consiglio è composto dai seguenti membri, così ripartiti (cf. can. 497):

- membri *ratione officii*: il Vicario generale, i Vicari episcopali, il Cancelliere vescovile, il Rettore del Seminario, il Delegato vescovile per il diaconato permanente, il Moderatore della Commissione per la formazione permanente del clero;
- i vicari foranei;

---

<sup>1</sup> I casi previsti dal Codice di Diritto Canonico sono i seguenti: indizione del Sinodo diocesano (can. 461 § 1), erezione e soppressione di parrocchie (can. 515 § 2); destinazione di offerte date dai fedeli in occasione di atti di culto e per la remunerazione dei sacerdoti (can. 531); costituzione del Consiglio pastorale parrocchiale (can. 536 § 1); edificazione di nuove chiese (can. 1215 § 2); riduzione di una chiesa ad uso profano (can. 1222 § 2); imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette all’autorità del Vescovo (can. 1263).

- dodici presbiteri scelti attraverso elezione diretta tra tutti i presbiteri diocesani;
- due presbiteri religiosi eletti dai religiosi presenti e operanti in Diocesi;
- alcuni presbiteri scelti dal Vescovo fino ad un massimo di sei.

6. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del Consiglio presbiterale:

- a) tutti i presbiteri incardinati in Diocesi; i presbiteri diocesani residenti fuori Diocesi, hanno voto solo attivo;
- b) i presbiteri secolari non incardinati nella Diocesi e i presbiteri membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando in Diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio su nomina dell'ordinario diocesano (cf. can. 498 § 1).

7. I membri eletti non possono far parte del Consiglio per più di due mandati consecutivi.

8. Le norme relative alle modalità di elezione sono definite dall'apposito regolamento, promulgato dall'Ordinario diocesano in occasione del rinnovo del Consiglio.

### **Funzionamento**

9. Presidente del Consiglio è il Vescovo. Spetta a lui approvarne l'ordine del giorno, presiedere le riunioni, approvare e adottare le conclusioni e le proposte. In assenza del Vescovo, le riunioni sono presiedute dal Vicario generale.

10. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno; può essere convocato quando il Vescovo lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei membri. I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Vescovo, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno.

11. Le riunioni sono valide se sono presenti i due terzi dei membri. La partecipazione è personale e non è ammessa la delega. Per la validità delle votazioni è necessaria la maggioranza semplice dei presenti.

Per la validità degli atti, nei casi previsti dal diritto, a norma del can. 127 § 2 il Vescovo è tenuto a udire il parere del Consiglio.

12. Vengono trattati solo gli argomenti previsti dall'ordine del giorno. Singoli presbiteri o gruppi di presbiteri possono presentare alla Segreteria la richiesta di trattazione di determinati argomenti, che verranno posti in discussione previo consenso del Vescovo.

13. Per preparare la discussione su problemi particolari possono essere costituiti gruppi di studio, ai quali potranno prendere parte anche esperti non appartenenti al Consiglio.

### **Organismi**

14. La Segreteria ha il compito di organizzare i lavori del Consiglio, curandone la preparazione sulla base degli argomenti dell'ordine del giorno, approvato dal Vescovo. È composta dal Moderatore, dal Segretario, dal Vicario generale e da due membri eletti dal Consiglio.

15. Il Moderatore, che viene eletto tra i membri del Consiglio, ha il compito di convocare il Consiglio su mandato del Vescovo; moderarne le sedute; presiedere le riunioni della Segreteria; curare il collegamento con gli altri organismi diocesani. Il Moderatore resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

16. Il Segretario, nominato dal Vescovo, è membro del Consiglio e ha il compito di redigere i verbali delle riunioni, provvedere all'invio delle convocazioni, tenere l'archivio; informare il presbiterio e la Diocesi dell'attività del Consiglio attraverso appositi comunicati. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

#### **Durata e cessazione**

17. Il Consiglio viene rinnovato ogni cinque anni. Vacante la sede episcopale, il Consiglio cessa e i suoi compiti vengono assunti dal Collegio dei consultori (cf. can. 501 § 2).

18. I membri del Consiglio cessano dal loro incarico per dimissioni, accettate dal Vescovo, o per decadenza dall'ufficio qualora vi appartengano a questo titolo, oppure per trasferimento ad altra diocesi. Succede al loro posto, rispettivamente, il primo dei non eletti nella stessa categoria o chi subentra nello stesso ufficio. I nuovi consiglieri durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

19. Decade dal Consiglio chi risulta assente tre volte consecutive senza darne giustificazione alla Segreteria.

#### **Rapporti con gli altri organismi diocesani e con il presbiterio**

20. Il Consiglio cura un particolare rapporto di collaborazione con il Consiglio pastorale diocesano, che esprime la partecipazione alla missione della Chiesa del popolo di Dio nei diversi ministeri e stati di vita. Il compito di promuovere e coordinare tale collaborazione spetta al Moderatore, con l'aiuto del Segretario. Essa si attua in particolare attraverso riunioni congiunte delle segreterie (almeno una volta all'anno) e con sedute comuni dei due Consigli su problemi specifici.

21. Il Consiglio, in quanto strumento di comunione del presbiterio, è luogo di promozione e di verifica dell'attività di formazione permanente del clero, in collaborazione con l'apposita Commissione diocesana.

22. Per poter esprimere la collaborazione dei presbiteri al governo della Diocesi, il Consiglio presbiterale promuove un rapporto di ascolto e dialogo con l'intero presbiterio. Periodicamente verrà organizzata a cura del Consiglio un'assemblea del presbiterio diocesano per dare modo a tutti i presbiteri di poter esprimersi sulla vita diocesana e i problemi del clero, fornendo indicazioni e orientamenti per l'attività del Consiglio stesso.

Vicenza, 1° dicembre 2023

  
✠ *Giuliano Brugnotto*

Vescovo di Vicenza

*Sac. Enrico Massignani*

Cancelliere Vescovile